

TRIBUNALE DI VERONA

Il collegio composto dai magistrati:

riunito in camera di consiglio sulla istanza di liquidazione del compenso finale presentata dal dott. _____ curatore del fallimento

rilevato che è stato accertato un passivo di € 1.785.762,01, e che nessun attivo è stato invece realizzato;

ritenuto che il compenso spettante al curatore fallimentare vada determinato in forza dei criteri di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.m. n. 30/2012, mentre il compenso minimo liquidabile ai sensi del successivo art. 4, pari ad € 811,35 (oltre alle spese vive ed a quelle generali), va riconosciuto solo allorquando i predetti criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo (cfr. Cass., 7 ottobre 2015, n. 20111);

considerato inoltre che non debba farsi luogo alla dimidiazione del compenso ai sensi dell'art. 134 D.p.r. n. 115/2002, atteso che tale disposizione riguarda, oltre ai difensori ed ai consulenti tecnici di parte, gli ausiliari del magistrato, mentre al curatore va riconosciuta la qualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare del giudice (così Corte Cost., n. 1784/2006);

ritenuto infine che il compenso, come sopra determinato, debba essere riconosciuto in misura pari ai minimi, stante il mancato svolgimento dell'attività di liquidazione di beni o di recupero crediti, nonché di quella di ripartizione delle somme ricavate

visti gli artt. 1 e segg. del D.m. n. 30/2012;

LIQUIDA

Al curatore , a titolo di compenso, la somma di _____ ,
ed oltre alla maggiorazione del 5% per spese generali e ad accessori, e pone la
spesa a carico dell'Erario

Verona, 22.2.2021